



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

**Sezione:** *Enforcement delle decisioni della Corte di Strasburgo – Divieto di tortura*

**Titolo:** *Il reato che non c'è: riflessioni a margine del caso Cestaro*

**Autore:** CAMILLA ALLEGRUCCI

**Sentenza di riferimento:** Corte eur.dir.uomo, *Cestaro c. Italia*, sentenza del 7 aprile 2015 (ric. n. 6884/11)

**Parametro convenzionale:** Art.3 CEDU

**Parole chiave:** Tortura, violenze umilianti, legislazione italiana, lacune.

1. La decisione *Cestaro c. Italia* della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 aprile 2015 - decisione con cui la Corte ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello procedurale, in relazione ai fatti avvenuti alla scuola Diaz-Pertini durante il G8 di Genova - ha ricevuto una notevole eco, riportando all'attenzione generale la problematica assenza del reato di tortura nel nostro ordinamento giuridico. Sebbene l'arrêt della Corte di Strasburgo non sia certo una sorpresa, essendo ampiamente in linea con i precedenti della stessa CEDU nonché con quanto già statuito a livello interno dalla Corte d'Appello di Genova e dalla Corte di Cassazione (le cui sentenze vengono ripetutamente citate in motivazione), esso presenta comunque profili di interesse, in particolar modo nella parte relativa al volet procedurale dell'art. 3. In proposito infatti la Corte si pronuncia nettamente nel senso di ritenere che - se non si è avuta adeguata punizione di chi ha commesso atti definibili come "tortura" - la responsabilità non vada ricercata nell'apparato giudiziario, bensì nelle carenze della legislazione italiana.

2. La vicenda all'origine del ricorso è purtroppo nota. Il G8 di Genova del 19, 20 e 21 luglio 2001 si svolse in un clima di estrema tensione, caratterizzato da frequenti scontri tra le forze dell'ordine



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

ed i manifestanti, tra i quali agivano esponenti del c.d. movimento dei "Black Bloc". La notte del 21 luglio, asseritamente a seguito di una segnalazione degli abitanti della zona, venne organizzata ed eseguita dalla Polizia di Stato un'irruzione nella scuola Diaz-Pertini, che il Comune di Genova aveva messo a disposizione dei manifestanti perché vi trascorressero la notte. L'intervento delle Forze dell'Ordine, che avrebbero dovuto eseguire una semplice perquisizione, si tradusse in quella che Amnesty International ha chiamato "la più grave sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dai tempi della Seconda Guerra Mondiale". I manifestanti alloggiati nella scuola - tra cui il ricorrente, all'epoca dei fatti sessantenne - vennero percossi ripetutamente a calci e con manganelli di tipo "tonfa" nonostante la maggior parte di essi non avesse offerto alcuna resistenza alla Polizia, che si accanì anche su persone che avevano alzato le mani in segno di resa o che si erano appena svegliate. Gli occupanti della scuola furono arrestati, arresto successivamente giudicato illegittimo: alcuni vennero condotti alla caserma di Bolzaneto; altri, necessitando di cure urgenti a causa delle percosse ricevute, furono portati in ospedale. Il ricorrente, colpito da calci e manganellate, riportò diverse fratture e dovette essere operato due volte: la prima a Genova, la seconda, a distanza di qualche anno, a Firenze.

A distanza di circa tre anni dagli eventi summenzionati si aprì a Genova il processo di primo grado; sul banco degli imputati, diversi tra agenti e funzionari di polizia, rinviati a giudizio per calunnia, abuso d'ufficio, falso ideologico e lesioni personali semplici ed aggravate. Nel 2009 arrivò la sentenza: il Tribunale di Genova esclude che l'irruzione alla Diaz fosse stata sin dall'inizio una spedizione punitiva, ma giudicò le violenze ivi perpetrate come lesive "di ogni principio di umanità e di rispetto delle persone"; dodici imputati vennero condannati (dieci di questi per lesioni personali), ma beneficiarono dell'indulto; nessuno dei responsabili materiali dell'irruzione venne identificato. Il processo proseguì in Appello e poi in Cassazione: ma prima che intervenisse la sentenza definitiva quasi tutti i reati contestati (tra cui le lesioni personali) caddero in prescrizione. A poco valsero le parole durissime della Suprema Corte su quanto avvenuto alla Diaz-Pertini (la Cassazione parlò di "violenze gravissime", volte ad "umiliare" e qualificabili come "tortura"): nessuno fu condannato per il fatto materiale delle violenze.

3. Prima ancora che terminasse il processo di legittimità Arnaldo Cestaro - che si era costituito parte civile - propose ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, lamentando la violazione da parte dell'Italia dell'art. 3 della Convenzione ("Nessuno può essere sottoposto a tortura o ad altri trattamenti inumani o degradanti"). La tesi del ricorrente è che a fronte delle violenze da lui subite, le quali a suo dire possono essere qualificate come "tortura", egli non ha ottenuto una risposta adeguata da parte delle autorità italiane: la prescrizione, la modesta entità delle sanzioni penali inflitte, gli sconti di pena di cui hanno beneficiato i condannati e l'assenza di qualsiasi sanzione disciplinare dimostrerebbero che l'Italia non ha assolto ai doveri derivanti dall'art. 3, che il



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

ricorrente identifica nel dovere di condurre un'inchiesta efficace e rapida, identificare gli autori delle violenze e condannarli in modo proporzionato alla gravità degli atti commessi.

A tali rilievi il Governo risponde concentrandosi soprattutto sul profilo procedurale. Non vi è contestazione dei fatti allegati dal ricorrente (né potrebbe esservi, visto l'esito della procedura interna): ma a detta dello Stato Italiano si tratterebbe di atti isolati (si arriva ad affermare che "la tortura in Italia non esiste"), fatti comunque oggetto di un'indagine rigorosa che avrebbe soddisfatto i requisiti procedurali imposti dall'art. 3. Neppure, a detta del Governo Italiano, potrebbe censurarsi la perdurante assenza di una fattispecie di reato ad hoc che punisca la tortura, in quanto non vi sarebbe un obbligo in tal senso derivante dalla Convenzione, e le norme incriminatrici già esistenti (segnatamente, quelle sulle lesioni personali) sarebbero sufficienti ad assicurare un'adeguata repressione.

4. La Corte si sofferma in primo luogo sul profilo sostanziale del ricorso. Non essendovi contestazione sui fatti da parte dello Stato Italiano il compito dei giudici di Strasburgo è limitato alla qualificazione giuridica: essi sono chiamati, in altre parole, a valutare se quanto accaduto la notte del 21 luglio 2001 integri una violazione della Convenzione; e come era facilmente prevedibile, essi sono netti nel rispondere affermativamente (par. 170). Resta da valutare se si tratti di trattamenti inumani e degradanti o di vera e propria tortura, come sostenuto dal ricorrente. Qui la Corte di Strasburgo "non può ignorare" (par.177) quanto sostenuto dalla Cassazione, e cioè che i maltrattamenti di cui il ricorrente era rimasto vittima erano stati posti in essere "a scopo punitivo", con l'intento di "provocare umiliazioni e sofferenze fisiche"; d'altra parte - sottolineano i giudici di Strasburgo - le caratteristiche dell'irruzione (la violenza, spropositata rispetto a quanto richiesto dalle circostanze e non giustificata, ad onta di quanto sostenuto dallo Stato Italiano, dal clima di estrema tensione che caratterizzava il summit del G8; le modalità concrete dell'operazione, che mal si addicono a quello che doveva esserne, teoricamente, lo scopo, cioè effettuare una perquisizione; la gratuità delle percosse, inflitte a soggetti che - come il ricorrente - non presentavano un pericolo per gli agenti) sono tutti elementi che inducono a ritenere "intenzionali e premeditati" i maltrattamenti inflitti al ricorrente e agli altri che avevano trovato alloggio presso la scuola Diaz-Pertini. In breve: ricorrono entrambe i requisiti che la Corte di Strasburgo ritiene essenziali per qualificare una fattispecie come "tortura", vale a dire la gravità delle lesioni inferte e la volontà deliberata di provarle; di tortura aveva già parlato la Cassazione; e di tortura si tratta, conclude laconicamente la CEDU (par. 190).

Esaurita la trattazione del profilo sostanziale, la Corte passa ad analizzare il volet procédural in quella che è forse la parte più interessante dell'arrêt. Chiamata a valutare se lo Stato italiano abbia validamente assolto agli obblighi imposti dall'art. 3 la Corte sviluppa la sua analisi a partire dal concetto di "inchiesta efficace" (par. 204 e ss.). "Efficace", dicono i giudici di Strasburgo, può



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

essere definita solo un'inchiesta che - per le modalità con cui è condotta - permetta di giungere all'identificazione ed alla punizione (sotto il profilo sia penale che disciplinare) dei responsabili, possibilmente in tempi ragionevoli. E nel caso di specie la Corte rileva che non solo la procedura giudiziaria si è protratta per circa un decennio; non solo i responsabili materiali delle violenze commesse nella scuola Diaz non sono mai stati identificati, e di conseguenza mai sanzionati, né a livello penale né a livello disciplinare, continuando così a godere di un'impunità pressoché totale; non solo molti dei reati contestati sono caduti in prescrizione prima delle decisione definitiva (tra gli altri i reati di calunnia, abuso d'ufficio, e - soprattutto - lesioni personali semplici ed aggravate); ma le stesse condanne inflitte sono irrisorie rispetto alla gravità delle violenze perpetrate a danno del ricorrente: in altre parole la Corte ritiene (par. 222) che la risposta delle autorità sia inadeguata, e pertanto tale da costituire una violazione delle obbligazioni procedurali derivanti dall'art. 3. E non vi sono dubbi su dove vada ricercata la responsabilità: la Corte afferma senza giri di parole (par. 223 e ss.) che - nonostante l'eccessiva lunghezza del processo - nulla possa essere rimproverato all'apparato giudiziario italiano, il quale ha dato prova di "fermezza esemplare", come dice la Corte riferendosi alle sentenze di appello e di Cassazione, ma è stato costretto a "combattere" con armi spuntate. Perché, sostengono i giudici di Strasburgo, è la legislazione penale italiana ad essere inadeguata, e pertanto inidonea a svolgere quel ruolo dissuasivo necessario affinché la previsione dell'art. 3 non rimanga lettera morta. Inadeguata perché non prevede che gli agenti in servizio che operano a volto coperto siano identificabili in qualche modo; inadeguata perché la prescrizione, così come è concepita nell'ordinamento italiano, rende di fatto estremamente difficile arrivare ad una condanna definitiva; e soprattutto inadeguata perché - nonostante lo Stato Italiano si affanni ad affermare il contrario - non basta ricorrere alla figura di reato di "lesioni personali" per reprimere adeguatamente quelle che non sono mere lesioni personali, ma vere e proprie torture.

Vi è dunque un problema di carattere strutturale: problema che l'Italia è tenuta a rimuovere se non vuole nuovamente incorrere in una violazione dell'art. 3. Qui la Corte è netta nell'indicare la via da seguire: sullo Stato Italiano, scrivono i giudici di Strasburgo, incombe il dovere di mettere a punto un quadro legislativo e sanzionatorio che permetta di contrastare in modo efficace i fenomeni di cui all'art. 3. Non viene detto apertamente che la soluzione è introdurre il reato di tortura nell'ordinamento italiano ("è prerogativa dello Stato scegliere i mezzi più adeguati ottemperare a quanto previsto dall'art. 46 della Convenzione"): tuttavia il senso del discorso sembra essere proprio questo. E non è infatti un caso che, nei giorni successivi alla pronuncia della Corte Europea - la quale ha avuto, come detto, notevole risonanza sui media italiani - il Governo italiano abbia finalmente fatto dei passi avanti nell'ormai decennale strada che dovrebbe portare all'introduzione di una norma incriminatrice ad hoc (ci si riferisce all'approvazione da parte della Camera del disegno di legge "Introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano").



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

5. È ancora presto per prevedere che esito avrà l'iter parlamentare; e d'altra parte, come sottolineato da acuti commentatori, neppure l'introduzione di una norma incriminatrice sarà di per sé sufficiente se non accompagnata da interventi strutturali sul sistema giustizia che impediscano alla prescrizione di "mutilare" il lavoro di giudici ed inquirenti, garantendo l'impunità a chi commette delitti odiosi. Ma volendo guardare il lato positivo si può forse prudentemente dire che a quasi trent'anni dalla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura il vuoto rappresentato dall'assenza di una specifica fattispecie di reato inizia, forse, ad apparire per quello che è: intollerabile.

#### Precedenti

Selmouni c. Francia, sentenza del 28 luglio 1999, n. 25803/94

Ilhan c. Turchia, sentenza del 27 giugno 2000, n. 22277/93

Gafgen c. Germania, sentenza del 1 giugno 2010, n. 22978/05

Giuliani e Gaggio c. Italia, sentenza del 24 maggio 2011, n. 23458/02

El Mastri c. Macedonia, sentenza del 13 dicembre 2012, n. 39630/09

Selmouni c. Francia, sentenza del 28 luglio 1999, n. 25803/94

#### Profili di diritto interno

Tribunale di Genova, sentenza 4552/08

Corte d'Appello di Genova, sentenza 1530/10

Cassazione Penale, sentenza 38085/12

#### Riferimenti bibliografici

CASSETTI L. (a cura di), *Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo*, Jovene, Napoli, 2012



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea  
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

JANIS M., KAY R., BRADLEY A. (a cura di), *European Human Rights Law*, Oxford University Press, 2008

CIERVO A., [Obblighi positivi dello Stato e tutela della vita umana](#) (Sent. Giuliani e Gaggio c. Italia), in [diritti-cedu.unipg.it](#)

CIERVO A., [La sentenza di Strasburgo sui fatti di Genova del 2001](#), in [diritti-cedu.unipg.it](#)

VALENTINO A., [Le violenze del G8 di Genova sono tortura ai sensi della CEDU](#), in [www.osservatorioaic.it](#)

(23.10.2015)

[diritti-cedu.unipg.it](#)